

FORME DI DEMOCRAZIA DIRETTA

GESTIONE SEPARATA DEI DEMANI COMUNALI CIVICI

Trattasi di un fenomeno unico (ma variegato) di diritti goduti in comune da una collettività, senza divisione per quote, tutti sono diritti reali di godimento perpetuo per ritrarre dalla terra le utilità essenziali per la vita.

Per proprietà collettiva delle terre si intendono tutte le forme alternative alla piena proprietà privata di esse. In particolare, comprendono i beni di proprietà di specifiche collettività, talvolta imputate catastalmente ai Comuni, per via di una specifica disposizione della Legge 1766/1927, legge fondamentale che regolamenta tutt'ora i demani comunali civici.

Le proprietà collettive si distinguono, poi, in terre civiche aperte (la collettività che ne beneficia è costituita dai cittadini residenti in un determinato luogo, diffuse nel centro-sud) e terre civiche chiuse o meglio, terre collettive (la collettività che ne beneficia è costituita dai discendenti degli antichi originari, diffuse nel nord Italia).

Carlo Cattaneo definì le proprietà collettive come *“un altro modo di possedere”*.

Nel meridione, le forme di proprietà collettiva sono dette demanio universale o comunale o civico; godono delle qualità della inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità, imprescrittibilità, perpetua destinazione ad un determinato uso. Trattasi di quelle stesse qualità che caratterizzano i beni pubblici che oggi chiamiamo demanio.

La titolarità dei demani civici spetta alla collettività che ha il diritto di ritrarre tutte le utilità che essi possono dare.

Con il tempo e per la perdita (voluta o meno) della memoria della specifica diversa origine, il demanio comunale civico, già identificato come demanio universale, finì per essere di fatto ritenuto di proprietà del Comune.

Il 25% del territorio lucano è costituito da demani comunali civici (patrimonio indisponibile dell'ente); parliamo di circa 250mila ettari di proprietà collettiva che le amministrazioni comunali gestiscono in modo grossolano e senza la dovuta attenzione.

In base alla L. 278/1957 come confermato dal comma 1 dell'art. 12 della Legge Regionale della Basilicata n. 57/2000, tali demani civici possono essere gestiti dall'A.S.B.U.C. (Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico): è un'entità organizzata, diversa e separata dal Comune e appositamente costituita per la gestione separata delle terre e diritti civici (definite anche proprietà collettive).

Il compito istituzionale dell'A.S.B.U.C. è quello di gestire e valorizzare le potenzialità dei beni di uso civico come proprietà collettiva indivisibile, inalienabile, inusucapibile, inespropriabile, regolamentandone l'accesso e la fruizione nell'interesse collettivo di tutti gli aventi diritto (residenti del Comune), garantendo a quest'ultimi condizioni di equità; i compiti sono principalmente:

- regolamentazione dei diritti di Uso Civico (pascolo, legna, funghi, caccia, pesca, acqua, sassi, semina);
- tutela patrimoniale del Demanio Comunale Civico;
- valorizzazione dei Beni Collettivi.

Per gli usi e i demani civici occorre sottolineare con chiarezza la funzione di presidio ambientale ed il loro rilievo sociale, considerando anche che agli usi civici erano legate forme di democrazia diretta collegate ad un elevato senso di appartenenza delle persone e delle famiglie ai rispettivi territori. Le zone gravate da usi civici sono infatti reputate di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004.

Il Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC) è composto di cinque membri e dura in carica quattro anni. Esso viene eletto dalla generalità dei cittadini residenti nel Comune ed iscritti nelle liste elettorali comunali, secondo quanto stabilito dalla Legge 278/1957.

POSSIBILI FORME DI GESTIONE

Tra gli scopi e gli obiettivi dell'ASBUC troviamo:

- l'amministrazione, la conservazione e il miglioramento dei beni di uso civico;
- la valorizzazione dei beni di uso civico come proprietà collettiva indivisibile, inalienabile, inusucapibile, inespropriabile, regolamentandone l'accesso e la fruizione nell'interesse collettivo di tutti gli aventi diritto, garantendo a quest'ultimi condizioni di equità;
- la promozione di iniziative ed attività economiche, finanziarie, produttive, immobiliari, mobiliari, tecnico-scientifiche, anche attraverso la partecipazione a forme societarie con fini e scopi omogenei, procedere ad acquisti, alienazioni e permute;
- l'alienazione di terreni nel caso di variazioni di destinazione d'uso o qualora la gestione diventi improduttiva;
- l'acquisizione di terreni per il reintegro o per l'incremento del proprio patrimonio immobiliare;
- la conduzione in proprio o l'affidamento a terzi della gestione dei terreni, secondo quanto indicato nelle norme di riferimento;
- l'assegnazione di una diversa destinazione d'uso quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli aventi diritto;
- la costruzione di fabbricati da adibire a scopi sociali e/o sanitari a vantaggio degli aventi diritto;
- l'associazione ad istituzioni pubbliche o private ritenute utili per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- la ricezione di contributi, donazioni o lasciti da chiunque pervengano;
- l'erogazione di contributi ad istituzioni, associazioni o gruppi di aventi diritto che offrono servizi di carattere pubblico o utilità sociale a favore della collettività;
- la solidarietà nei confronti dei meno abbienti;
- l'informazione sui diritti di uso civico e sul controllo del loro corretto esercizio;

- la promozione, attraverso l'uso diretto o indiretto del demanio civico universale, di ogni tipo di iniziativa rivolta a valorizzare la nascita e lo sviluppo di attività economiche nei settori dell'agricoltura, dell'attività agro-silvo-pastorale, dell'artigianato, del turismo, del commercio, della tutela ambientale e in campo socio-sanitario;
- la gestione della raccolta dei frutti del sottobosco;
- la gestione delle risorse forestali finalizzata sia alla riduzione del rischio idrogeologico e degli incendi, che all'utilizzo sostenibile del materiale legnoso per la vendita, per la legna da riscaldamento a beneficio della popolazione residente, per la produzione di biomassa come fonte energetica rinnovabile;
- la gestione in affitto di pascoli a chi ne faccia richiesta e ne abbia i requisiti;
- la promozione delle produzioni di qualità nel settore agroalimentare come farina di castagne, miele, formaggi e altri prodotti;
- il supporto per la formazione di una cooperativa per la gestione e cura delle strade di montagna, dei sentieri e della pulizia interna delle frazioni;
- il monitoraggio e la rimozione delle emergenze ambientali (frane, dissesti, inquinamenti vari, ecc).

Tra i progetti delle Asbuc può rientrare l'**ecovillaggio** basato sui quattro elementi: terra, acqua, fuoco, aria.

Terra, ovvero la struttura fisica: 1. Produrre alimenti biologici su scala bioregionale o locale 2. Costruire in maniera ecologica 3. Analisi del ciclo vitale 4. Ripristinare l'ambiente naturale.

Acqua, ovvero le infrastrutture: 1. Salvaguardare le risorse idriche 2. Sistemi di energia integrati e rinnovabili 3. Razionalizzare i sistemi di trasporto 4. Accesso alla comunicazione.

Fuoco, ovvero la struttura sociale: 1. Sistema decisionale 2. Economia sostenibile 3. Medicina 4. Insegnare e andare oltre.

Aria, ovvero la cultura: 1. Arte e creatività 2. Ritualità, celebrazioni e diversità culturale 3. Un punto di vista olografico e circolare 4. Un processo attraverso la pace, l'amore e la coscienza globale.

COME AVVIARE UN'ASBUC

Occorre costituire un **Comitato Promotore** (in media sono sufficienti cinque persone) che si faccia carico di interagire con l'amministrazione comunale e con i competenti uffici regionali al fine di trasmettere al **Prefetto** la richiesta di adozione del Decreto per l'indizione delle elezioni comunali, ai sensi dell'art. 2 della Legge 278/1957 (convocazione degli elettori di cui all'art. 1, e cioè della generalità dei cittadini residenti ed iscritti nelle liste elettorali); con tale Decreto il Prefetto fissa le norme procedurali relative alla **formazione delle liste**, alla composizione del seggio, alla manifestazione segreta di voto, ed alle operazioni pubbliche di scrutinio, nonché ogni altra norma atta, in generale ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, osservando in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni dei consigli comunali nei Comuni fino a 10.000 abitanti.

Per l'elezione dei Comitati per le Asbuc si segue quanto stabilito dall'art. 12 della Legge Regionale della Basilicata n. 5/2000 e s.m.i. (riportata in fondo).

Il 07/03/2006, presso il Senato della Repubblica, si è costituita la **Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva**, una associazione senza fine di lucro, finalizzata alla conoscenza ed alla valorizzazione degli istituti di gestione delle risorse naturali ed antropiche che sono (o possono essere) tenute oppure utilizzate in forma collettiva dalle comunità locali.

La Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva, ha la sua sede presso il Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive dell'Università degli studi di Trento, in via Prati n. 2, 38100 Trento. La Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva è costituita dai Coordinamenti Regionali, dai Comitati gestori delle proprietà collettive e dei demani, e dai **Comitati promotori** l'amministrazione autonoma dei patrimoni civici.

Il Comitato Promotore può quindi aderire a tale Consulta Nazionale e ricevere tutto il supporto tecnico/legale necessario.

RICHIAMI NORMATIVI

Le leggi che regolano le **A.S.B.U.C.** sono le seguenti:

- Legge 16/06/1927, n. 1766;
- R.D. 26/02/1928, n. 332: approvazione del regolamento in esecuzione della Legge 16/06/1927 n. 1766;
- **Legge 17/04/1957, n. 278**: costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici (di seguito riportata);
- **Legge Regionale Basilicata 12/09/2000** e s.m.i., **artt. 10 e 12** (di seguito riportati): Usi Civici e loro gestione in attuazione della Legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928.

LEGGE 17 APRILE 1957, N. 278 (in Gazz. Uff., 8 maggio, n. 117)

Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.

Articolo 1: All'amministrazione separata dei beni di proprietà collettiva della generalità dei cittadini abitanti nel territorio frazionale provvede un Comitato di cinque membri eletti, nel proprio seno, dalla generalità dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali.

Il Comitato dura in carica quattro anni.

Articolo 2: Per la costituzione del Comitato di cui alla presente legge, il prefetto, sentito la Giunta provinciale amministrativa (poi sostituita dal CO.RE.CO., ora soppresso) e il commissario regionale per gli usi civici (ora Regione Basilicata che, in seguito all'art. 66 del DPR 616/1977, ha adottato la LR 57/2000 e s.m.i.), convoca, con proprio decreto, gli elettori di cui all'art. 1.

Ogni elettore vota per quattro candidati.

Con lo stesso decreto, il prefetto fissa le norme procedurali relative alla formazione delle liste, mediante stralcio da quelle elettorali del Comune, alla composizione del seggio, alla manifestazione segreta del voto, ed alle operazioni pubbliche di scrutinio, nonché ogni altra norma atta, in genere, ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, osservando in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni dei Consigli comunali nei Comuni fino a 10.000 abitanti.

Articolo 3: Il presidente del seggio proclama gli eletti. La proclamazione è fatta dal presidente della I sezione, quando sono costituite due o più sezioni.

Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, ed, a parità di voti, il maggiore di età.

Articolo 4: Il sindaco pubblica i risultati della elezione per gli otto giorni successivi a quello della proclamazione degli eletti, e nel contempo li notifica agli stessi, dandone comunicazione al prefetto della Provincia.

Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli elettori e il Consiglio comunale possono proporre ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale avverso le operazioni e i risultati elettorali, e per motivi di ineleggibilità. Il ricorso deve essere presentato e notificato a norma degli articoli 74 e 75 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, modificati dall'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136.

Il sindaco convoca gli eletti entro trenta giorni dalla proclamazione per la elezione, tra di essi ed a scrutinio segreto, del presidente del Comitato. L'elezione si effettua a maggioranza relativa; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

Articolo 5: È abrogato il terzo comma dell'art. 84 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Sunto della LEGGE REGIONALE N. 57 DEL 12-09-2000 in merito alle ASBUC:

ARTICOLO 10 Commissari ad acta nei Comuni e nelle Asbuc

1. Quando si verificano accertate situazioni di grave irregolarità nella gestione dei beni civici da parte dei Comuni, la Regione provvede alla nomina di un Commissario ad acta, utilizzando le norme della legge provinciale e comunale.

2. Quando le irregolarità sono compiute dai Comitati delle Asbuc, il Sindaco, nell'ambito delle funzioni a lui attribuite dall'art.64 del R.D.n.332/1928 o al Comune dall'art.78 del D.P.R.n.616/1977, convoca il Presidente dell'Asbuc per invitarlo a rimuovere le disfunzioni, fissando il termine perentorio di quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco chiede alla Regione la nomina del Commissario.

ARTICOLO 12 Amministrazioni separate di beni di uso civico - Asbuc

1. Le terre civiche di comunità già autonome, ora aggregate a Comuni, sono amministrate separatamente dagli altri beni comunali con Comitati da eleggersi con le norme di cui alla legge n.278/1957; tali amministrazioni sono denominate "Amministrazioni Separate di Beni di Uso Civico" (Asbuc).

2. I Comuni nel cui territorio sono presenti entità significative (in estensione o in valore) di beni civici ne attuano la gestione separata con Comitati di cui al comma precedente.

3. Per l'elezione dei Comitati per le Asbuc sono chiamati al voto i cittadini anagraficamente residenti nella Frazione o nel Comune. Per tali speciali elezioni di Comitati non è previsto alcun quorum, a condizione che risultino votati i cinque consiglieri.

4. Le elezioni avvengono in un unico seggio, di domenica e dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e dalle 6,30 alle 22,00 nei Comuni più popolosi.

5. Il seggio è composto dal Presidente e da due componenti nominati dal Sindaco, il primo scelto tra i Dirigenti comunali o, in assenza di questi, tra i Direttivi; i secondi tra i dipendenti comunali. A questi è assicurato il trattamento di missione fuori del territorio comunale.

6. Sono eletti a formare il Comitato per l'Asbuc i cinque cittadini che hanno riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, è eletto il più anziano d'età.

7. Il Comitato resta in carica quattro anni.

8. Il Presidente del seggio proclama gli eletti comunicando al Sindaco i risultati delle votazioni. Questi li pubblica per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e della Frazione, dandone comunicazione agli eletti. Entro i successivi trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco li convoca per l'elezione, a maggioranza relativa tra di essi e a scrutinio segreto, del Presidente del Comitato; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

9. Il Comitato delibera a maggioranza per l'ordinaria amministrazione e, all'unanimità, quando trattasi di atti proponenti disposizione di beni civici.

10. In caso di dimissioni o d'impossibilità di continuare il mandato di componente il Comitato, lo stesso componente è sostituito dal primo dei non eletti.

11. Ai componenti il Comitato non compete, tranne il rimborso delle spese documentate, alcun compenso che non sia quello previsto in apposito regolamento approvato dal Comune.

12. Le presenti norme sono integrate, per quanto non espressamente stabilito, dalle leggi n.278/1957, n.1766/1927 e dalla legge provinciale e comunale.